

LE NOVITÀ NELLA DISCIPLINA DELLA PATENTE A CREDITI

Gentile Cliente,

in seguito alla conversione in legge del Decreto sicurezza, il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, sono ormai definitive le modifiche alla disciplina relativa alla c.d. patente a crediti, su cui ha fornito importanti indicazioni l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la Nota n. 609 del 22 gennaio 2026.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, con le modifiche e le integrazioni al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81 del 2008, è previsto per tali soggetti l'obbligo del possesso della c.d. patente a crediti, o di titolo equivalente, per poter operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

I crediti iniziali della patente sono 30, ma sono suscettibili di aumento e di diminuzione in conseguenza di determinate circostanze, e il numero minimo di essi per poter operare legittimamente è pari a 15.

Le recenti modifiche alla citata disciplina prevedono:

- ◆ l'aumento della sanzione amministrativa a carico dell'impresa o del lavoratore autonomo che operino nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15: l'importo della sanzione, già pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, oltre all'esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi, è oggi pari al 10% del valore dei lavori, ma con un minimo di 12.000 euro;
- ◆ il diverso regime della decurtazione dei crediti in seguito all'accertamento di violazioni amministrative

in materia di lavoro "nero" commesse a far data dal 1° gennaio 2026.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell'attuale disciplina della patente a crediti, e tutt'ora, per le violazioni elencate nell'Allegato 1-bis del D. Lgs. n. 81 del 2008 ad esclusione di quelle amministrative in materia di lavoro "nero", la decurtazione consegue al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in quanto fattispecie di natura penale, ed è pari al punteggio indicato nel citato allegato per ciascuna di esse, ma i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Per le sanzioni amministrative in materia di lavoro "nero" commesse dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, e la

quantificazione dei punti decurtati è calcolata in totale prendendo in considerazione quanto previsto dalla previgente distinzione contenuta ai nn. 21, 22 e 23 dell'allegato 1-bis, ossia:

- ◆ 1 punto per accertato lavoro “in nero” fino a 30 giornate,
- ◆ 2 punti per accertato lavoro “in nero” da 31 a 60 giornate e
- ◆ 3 punti per accertato lavoro “in nero” punti oltre 60 giornate,

con l'eventuale maggiorazione di 1 ulteriore punto qualora il singolo lavoratore sia straniero privo di regolare permesso di soggiorno, o minore in età non lavorativa o beneficiario del Reddito di cittadinanza o dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, ma salva la previsione per cui i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Per le sanzioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026 la decurtazione avviene a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, indipendentemente dall'eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, e per un ammontare di:

- ◆ 5 punti per ogni lavoratore “in nero”,
- ◆ a prescindere dal numero di giorni di accertato lavoro irregolare,
- ◆ salva l'eventuale maggiorazione di 1 ulteriore punto qualora il singolo lavoratore sia straniero privo di regolare permesso di soggiorno, o minore in età non lavorativa o beneficiario del Reddito di cittadinanza o dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

Per tali violazioni, ai soli fini della decurtazione dei crediti, tali verbali ispettivi sono da considerarsi “accertamenti definitivi”, ma eventuali sopravvenute circostanze che vadano ad incidere sulla loro efficacia, come ad esempio la successiva ordinanza di archiviazione, ovvero la sentenza di annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, comportano la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI	
		fino al 31/12/2025	dal 01/01/2026
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3	3
3	Omessi formazione e addestramento:	2	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101:	3	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, <u>per ciascun lavoratore</u> (a decorrere dal 01/01/2026)	1	5

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI	
		fino al 31/12/2025	dal 01/01/2026
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73: (ipotesi abrogata a decorrere dal 01/01/2026)	2	//
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73: (ipotesi abrogata a decorrere dal 01/01/2026)	3	//
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 (fino al 31/12/2025), <u>per ciascun lavoratore</u> , alla condotta di cui al numero 21 (dal 01/01/2026):	1	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008:	20	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008:	10	10

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la Nota n. 609 del 22 gennaio 2026, ha fornito indicazioni operative in relazione alle modalità di decurtazione dei crediti in conseguenza dell'accertamento delle diverse violazioni elencate nell'Allegato 1-bis, precisando altresì che nell'eventualità in cui in un medesimo verbale di accertamento e notificazione emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 siano contestati illeciti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2026, e pertanto ricadenti nella previgente disciplina, nel rapporto di cui all'art. 17 della Legge 4 novembre 1981 devono essere messe in evidenza



le contestazioni per le quali la decurtazione consegua all'emanazione di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti